Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 143

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 8 giugno 1962** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori)
Anno L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato su c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie dei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni via XX Settembre Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1961

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 143 DELL'8 GIUGNO 1962:

Supplemento n. 1.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1827.
Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese produttrici di materiali laterizi delle provincie di Messina e Pesaro.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1828.
Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti delle casse rurali ed artigiane.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1829.
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie della provincia di Catania.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1830.
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinemateatri della provincia di Pisa.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1831.
Norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti dalle imprese vinicole della provincia di Brescia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1832.
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla trebbiatura ed alla mietitura della provincia di Brescia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1833.
Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese assuntrici delle lavorazioni meccaniche in agricoltura della provincia di Bologna.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1834.
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle cooperative casearie delle provincie di Modena e Reggio Emilia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1835.
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla motoaratura ed alla trebbiatura delle provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Lucca e Pistoia.

Supplemento n. 2.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 323.
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori stagionali, avventizi e giornalieri dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 324.
Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese esercenti in appalto i servizi di nettezza urbana, espurgo di pozzi neri e simili.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 325.
Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini della provincia di Agrigento.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 326.
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla trebbiatura meccanica nella provincia di Siracusa.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1961, n. 1825.

Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di demanio e patrimonio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La Regione siciliana esercita nell'ambito del proprio territorio, a norma degli articoli 20, 32 e 33 dello Statuto approvato con il decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, le attribuzioni del Ministero delle finanze, relativamente ai beni ad essa assegnati.

Art. 2.

Per l'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 1 la Regione si avvale, finchè non sarà diversamente provveduto, delle Intendenze di finanza e degli altri Uffici dello Stato esistenti nel territorio regionale.

Art. 3.

In attuazione dell'art. 32 dello Statuto della Regione siciliana sono assegnati alla Regione i beni demaniali ivi esistenti che non interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale o le grandi opere pubbliche indicate nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878.

Art. 4.

In attuazione dell'art. 33 dello Statuto della Regione siciliana sono assegnati alla Regione i beni patrimoniali disponibili ivi esistenti alla data di entrata in vigore dello Statuto medesimo nonchè quelli indisponibili ivi esistenti alla stessa data e indicati nel secondo comma dell'art. 33 dello Statuto.

Art. 5.

La individuazione dei beni di cui ai precedenti articoli sarà effettuata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto con appositi elenchi da compilarsi dal Ministero delle finanze di intesa con il Ministero del tesoro, con gli altri Ministeri interessati e con l'Amministrazione regionale.

Detti elenchi saranno approvati con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati.

Dalla data di detti decreti avrà effetto il passaggio dei beni con i relativi oneri alla Regione.

Art. 6.

Le spese concernenti l'amministrazione e la gestione dei beni che restano di competenza statale rimangono a carico dell'Amministrazione che ne ha la disponibilità.

Art. 7.

Restano fermi gli effetti degli atti di gestione o amministrazione ordinaria e straordinaria compiuti dall'Amministrazione statale o da quella regionale anteriormente alla emanazione dei decreti di cui al secondo comma del precedente art. 5.

Art. 8.

Con successivo decreto saranno emanate le norme di attuazione nella materia del demanio marittimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 75. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1826.

Autorizzazione al Commissariato per la Gioventù Italiana, con sede in Roma, ad accettare la cessione a titolo gratuito di un appezzamento di terreno sito in Soveria Mannelli (Catanzaro).

N. 1826. Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per il tesoro, il Commissariato per la Gioventù Italiana, con sede in Roma, via Armando Diaz n. 20, viene autorizzato ad accettare dal comune di Soveria Mannelli la cessione a titolo gratuito di un appezzamento di terreno di 736 mq., sito in Soveria Mannelli (Catanzaro), a rogito notaio Felice Scalfaro di Catanzaro del 29 aprile 1960, n. 41470 di repertorio.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 82. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1962.

Costituzione e nomina dei membri della « Commissione consultiva per le assicurazioni private » per il triennio 1962-1964.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 13 febbraio 1959, n. 449, articoli 76, 78 e 79, riguardanti la composizione e il funzionamento della Commissione consultiva per le assicurazioni private, nonchè la nomina dei rispettivi membri;

Considerato che col 31 dicembre 1961, i membri nominati con decreto ministeriale 1° luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1959, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 160, e quelli successivamente nominati in loro sostituzione, sono decaduti per compiuto triennio ai sensi del citato art. 78 e che pertanto occorre provvedere alla costituzione della Commissione per il triennio 1962-1964 ed alla nomina dei rispettivi membri;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita la Commissione consultiva per le assicurazioni private per il triennio 1962-1964.

Art. 2.

Sono chiamati a far parte di entrambe le sezioni della Commissione consultiva, oltre al capo dell'Ispettorato delle assicurazioni private, direttore generale dottor Franco Marinone:

1) In rappresentanza dell'Ispettorato delle assicurazioni private:
Angela dott. Gaetano, ispettore generale;
Agretti dott. Carlo Felice, ispettore generale;
Mori dott. Milton, direttore di divisione.

2) In rappresentanza del Ministero del tesoro:
Baeli dott. Salvatore, direttore di divisione, componente effettivo;
Diaco dott. Luigi, componente supplente.

3) In rappresentanza del Ministero delle finanze:
Cociverà dott. Giuseppe, direttore di divisione, componente effettivo;
Amoruso dott. Domenico, consigliere di 1ª classe, componente supplente.

4) In rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni:
Casali dott. Carlo, direttore generale, componente effettivo;
Cultrera prof. Raffaele, componente supplente.

5) In rappresentanza delle imprese private che esercitano la sola riassicurazione:
De Mori prof. Bruno, componente effettivo;
Bastagli dott. Luciano, componente supplente.

6) In rappresentanza degli agenti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni:
Fantoni dott. Giuseppe, componente effettivo;
Donati dott. Mino, componente supplente.

7) In rappresentanza degli agenti di assicurazione:
Apuzzo dott. Onello, componente effettivo;
Spizzuoco dott. Giovanni, componente supplente.

8) In rappresentanza dei dirigenti delle imprese assicuratrici:
Frosoni Antonio, componente effettivo;
Colombo Alceo, componente supplente.

9) In rappresentanza del personale dipendente dagli istituti e dalle imprese di assicurazione:
Pautasso dott. Andrea, componente effettivo;
Sorangelo Raffaele, componente supplente.

10) Esperti nelle discipline tecniche e giuridiche interessanti le assicurazioni:
Cantelli prof. Francesco Paolo, componente effettivo;
Ottaviani prof. Giuseppe, componente supplente;
Donati prof. Antigono, componente effettivo;
Fanelli prof. Giuseppe, componente supplente.

Art. 3.

Fanno parte della prima sezione della Commissione consultiva, in aggiunta ai membri indicati nel precedente art. 2:

1) In rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Fredella dott. Antonio, direttore di sezione, componente effettivo:
Arcano dott. Emanuele, consigliere di 2ª classe, componente supplente.

2) In rappresentanza delle imprese esercenti le assicurazioni sulla vita:
Melchiori dott. Alberto, componente effettivo;
Fecci Umberto, componente supplente;
Sacerdoti prof. Piero, componente effettivo;
Ancona ing. Alessandro, componente supplente.

Art. 4.

Fanno parte della seconda sezione della Commissione consultiva, in aggiunta ai membri indicati nel precedente articolo 2:

1) Il direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali, dott. Franco Marinone.

2) In rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero:
Lionetti dott. Stefano, ispettore generale, componente effettivo;
Vitter dott. Ivo, consigliere di 1ª classe, componente supplente.

3) In rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Dandri dott. Luigi, ispettore generale, componente effettivo:
Badialetti dott. Mario, ispettore generale, componente supplente.

4) In rappresentanza del Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione:
Fundarò dott. Gioacchino, ispettore generale, componente effettivo:
Del Sera dott. Mario, ispettore generale, componente supplente.

5) In rappresentanza del Ministero della marina mercantile:
Delli Bovi dott. Donato, direttore di divisione, componente effettivo.
Vitucci dott. Giovanni, direttore di sezione, componente supplente.

6) In rappresentanza delle imprese esercenti le assicurazioni trasporti:
Fassio rag. Ugo, componente effettivo;
De Marchi dott. Sante Bruno, componente supplente.

7) In rappresentanza delle imprese esercenti le assicurazioni contro i danni:
Pasanisi avv. Emilio, componente effettivo;
Arienti dott. Angelo, componente supplente;
Taccone ing. Annibale, componente effettivo;
Porro dott. Luigi, componente supplente.

8) In rappresentanza delle società di mutua assicurazione:
Romagnoli dott. Pier Carlo, componente effettivo;
Zanetto ing. Canzio, componente supplente.

9) In rappresentanza degli industriali:
Carlizzi dott. Tommaso, componente effettivo;
Bosone ing. Orfeo, componente supplente.

10) In rappresentanza degli armatori:
Bonfanti dott. Renzo, componente effettivo;
Aghina dott. Giacomo, componente supplente.

11) In rappresentanza degli agricoltori:
Pastina avv. Domenico, componente effettivo;
Barbato dott. Rodolfo, componente supplente.

12) In rappresentanza dei commercianti:
Andreini rag. Piero, componente effettivo;
Meledandri Enrico, componente supplente.
13) In rappresentanza delle categorie:
a) dei dirigenti degli Istituti e delle imprese di assicurazione:
Toro dott. Bixio, componente effettivo;
Zonta rag. Ormido, componente supplente;
b) degli agenti degli Istituti e delle imprese di assicurazione:
Capocaccia rag. Giulio, componente effettivo;
Zenga dott. Salvatore, componente supplente.
14) In rappresentanza degli agenti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni:
Borioli rag. Giovanni, componente effettivo;
Zambelli Evaristo, componente supplente.

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 4 delle norme di attrazione dello Statuto della Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1949, numero 1182, viene anche chiamato a partecipare ai lavori della Commissione consultiva l'avv. Giovanni Schicchi.

Art. 6.

E' incaricato delle funzioni di vice-presidente per entrambe le sezioni della Commissione consultiva il direttore generale dott. Franco Marinone.

Art. 7.

Le funzioni di segreteria della Commissione consultiva sono affidate al dott. Giovanni Palmieri, quale segretario effettivo ed al dott. Bruno Marino, quale segretario supplente, ambedue dell'Ispettorato delle assicurazioni private.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 marzo 1962

Il Ministro: Colombo

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1962
Registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 297

(3220)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1962.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle alberature site sulle rive del fiume Osellino, Riviera XX Settembre, nel territorio di Venezia-Mestre.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO
E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Venezia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza dell'8 maggio 1961 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, tutti gli alberi esistenti sulla riva destra e sinistra del fiume « Osellino » in Mestre, Riviera XX Settembre;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Venezia;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che gli alberi predetti hanno notevole interesse pubblico perchè gli annosi tigli — di cui i medesimi sono formati — costituiscono, proprio nel centro di Mestre, un complesso caratteristico di valore estetico nonchè un quadro naturale di non comune bellezza;

Decreta:

Tutti gli alberi esistenti nel territorio del comune di Venezia-Mestre, sulla riva destra e sinistra del fiume « Osellino » e precisamente nel tratto di detto fiume contiguo alla Riviera XX Settembre ed alla via Giuseppe Verdi hanno notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Venezia.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Venezia-Mestre provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 14 aprile 1962

Il Ministro per la pubblica istruzione
Gui

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
Folchi

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Venezia

Verbale

della seduta tenuta l'8 maggio 1961, alle ore 11 presso una sala della Soprintendenza ai Monumenti Palazzo Ducale Venezia.

(*Omissis*)

Il presidente, constatato legale il numero degli intervenuti inizia la seduta coll'esaminare l'argomento posto allo ordine del giorno.

Innanzitutto dà lettura dell'opposizione presentata dal sindaco di Venezia alla proposta di vincolo deliberata nella seduta del 14 dicembre 1960.

I componenti la Commissione, dopo aver preso atto di quanto contenuto nella succitata opposizione, alla loro volta espongono i rispettivi punti di vista sull'argomento.

L'assessore, prof. De Biasi, sottolineando che trattasi di questione prevalentemente igienica, presenta e legge una raccomandazione del Consiglio superiore di sanità relativa alla copertura del corso d'acqua.

Il presidente, riferisce che il capo dell'Ufficio tecnico comunale e il direttore dell'Ufficio d'igiene, hanno precisato che il fiume in questione verrà, secondo i progetti di fognatura di Mestre, utilizzato quale collettore di acque di fognatura.

Ciò nonostante il presidente fa presente l'opportunità della conservazone dei numerosi tigli esistenti; complesso di rigogliosa vegetazione arborea che conferisce all'ambiante un interesse estetico e paesistico, particolarmente attraente.

Il soprintendente ritiene esser conveniente che il verde sia conservato nella sua integrità e che rimanga anche scoperto il corso d'acqua, almeno nel suo tratto mediano di circa mt. 120.

Successivamente, dopo prolungata discussione viene approvata la seguente proposta:

La Commissione provinciale delle bellezze naturali di Venezia,

Premesso

che sul mappale 150 foglio 13 del comune di Venezia-Mestre, esiste già un vincolo in forza di decreto del Ministero della pubblica istruzione, in data 28 febbraio 1953, a sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

che la Commissione stessa in data 14 dicembre 1960, ha espresso voto favorevole al vincolo del complesso del fiume « Osellino » nel tratto contiguo alla Riviera XX Settembre;

che il Ministero della pubblica istruzione ha emesso il giorno 8 aprile 1961 un provvedimento in applicazione dell'art. 8 della legge predetta.

che la Commissione provinciale ha eseguito il giorno 5 maggio 1961 un ulteriore sopralluogo nella zona, prendendo anche visione del progetto municipale di coperture dell'Osellino, illustrato da tecnici e funzionari del Comune;

che la suddetta Commissione ha preso atto del parere espresso il 2 febbraio 1961 dal Consiglio superiore di sanità;

che l'Amministrazione comunale ha dato le più ampie assicurazioni nel garantire la maggior cura e la buona conservazione degli alberi esistenti nella zona;

che il tecnico del Corpo forestale dello Stato ritiene che le piante possono essere salvate e non compromesse dall'esecuzione dei lavori previsti nel progetto comunale di copertura;

che la Commissione provinciale si è resa conto della necessità, per ragioni eminentemente igieniche della copertura progettata;

Tutto ciò premesso, la Commissione, in applicazione dell'art. 9 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed ai sensi dell'art. 1 della legge stessa, prende atto dell'esplicito impegno della Amministrazione comunale che le alberature saranno, in ogni caso, rispettate e ben conservate ed

Esprime

parere favorevole al vincolo di tutti gli alberi esistenti sulla riva destra e sinistra del fiume « Osellino », nel tratto di detto fiume contiguo alla Riviera XX Settembre e a via Giuseppe Verdi, con la seguente motivazione: « perchè le due file di annosi tigli esistenti nel centro di Mestre, costituiscono un complesso di caratteristico valore estetico e formano un quadro di non comune bellezza ».

Alle ore 13,30 la seduta è tolta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il presidente: dott. ing. Mario NONO

Il segretario: Giacomo LIZZIO

(3232)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1962.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona del comune di Avigliana (Torino).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Torino per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 27 marzo 1961, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona sita nel comune di Avigliana tra la ferrovia Torino-Susa e la strada provinciale Pinerolo-Susa;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Avigliana.

Vista l'opposizione prodotta, avverso la sopracitata proposta di vincolo, dal dott. Pietro Berta;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce, insieme con il colle su cui sorge Avigliana e con le più lontane montagne della Val di Susa, un complesso di grande interesse paesistico, sia per i rilevanti caratteri di bellezza naturale, sia per il particolare e cospicuo valore estetico-tradizionale;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Avigliana compresa entro i sottoelencati limiti: a nord la sede della strada ferrata Torino-Modane, dal passaggio al livello della strada comunale della Madonna del Ponte al passaggio a livello della strada provinciale Pinerolo-Susa; a est la strada provinciale Pinerolo-Susa sino all'estremo sud del mappale 48, foglio 28; a sud i mappali 57, 167, 51, del foglio 28; a ovest i confini tra il foglio 28 e i fogli nn. 23 e 22; i mappali (esclusi) nn. 185, 139, 190, 421, 126, 124, 125 e 35 del foglio n. 11, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Torino.

La Soprintendenza ai monumenti di Torino curerà che il comune di Avigliana provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 16 maggio 1962

Il Ministro: GUI

Commissione provinciale per la tutela delle benezze naturali per la provincia di Torino.

Verbale

L'anno 1961, il mese di marzo, il giorno 27 alle ore 16,15, previa regolare convocazione, si è riunita, in una sala degli uffici della Soprintendenza ai monumenti del Piemonte, in Torino, piazza San Giovanni n. 2, la Commissione provinciale di Torino per la protezione delle bellezze naturali per trattare degli argomenti di cui al seguente ordine del giorno:

1) Insediamento della Commissione per il quadriennio 1961-1964;

2) Avigliana (TO) Tutela paesistica;

3) Varie.

(*Omissis*)

2) AVIGLIANA - *Tutela paesistica*

Il prof. Chierici riferisce che la Commissione è stata convocata per iniziativa della Soprintendenza ai monumenti al fine di esaminare, con carattere d'urgenza, il problema inerente alla protezione della zona che si stende fra la strada Pinerolo-Susa e le pendici del colle su cui sorge la città di Avigliana.

Tale zona, oggi ancora in gran parte a prato, costituisce elemento determinante del quadro paesistico costituito dal lontano monte Pirchiriano e dalle colline su cui sorge l'antica città di Avigliana.

Pianeggiante e prossima alla strada statale e alla ferrovia la zona è sotto la minaccia di una indiscriminata e disordinata attività edilizia, in mancanza di un piano regolatore.

Il sorgere sui terreni in questione di edifici sproporzionati per misure di altezza o con caratteri e colori fuori della tradizione può condurre alla irreparabile rovina del quadro composto dalle montagne e dalla cittadina, quadro che appunto ha il suo degno completamento nel verde e nella ariosità della zona proposta per il vincolo.

Ora, continua il prof. Chierici, allo stato di fatto delle cose non resta che suggerire di procedere al vincolo protettivo della zona situata a destra della strada per chi sale dalla stazione verso i laghi.

Al riguardo, precisa ancora il soprintendente, il vincolo non significa divieto assoluto di costruzioni, ma soltanto disciplina delle stesse.

Prende quindi la parola il sindaco di Avigliana per comunicare che proprio al margine della strada, entro la zona segnalata dal soprintendente, il Comune ha concesso la licenza edilizia per la costruzione di un edificio il cui progetto comporta la costruzione di un ulteriore corpo di fabbrica addossato al primo col risultato di chiudere, in quel punto, gran parte della visuale sulla parte medioevale della città e sulla monumentale Sacra di San Michele.

Il sindaco fa rilevare inoltre la impossibilità, da parte dell'Amministrazione comunale, di impedire la incriminata costruzione che può raggiungere i 22 metri di altezza consentiti dal vigente regolamento edilizio e si dichiara pertanto non contrario al vincolo della zona proposta dal prof. Chierici.

Dopo alcuni chiarimenti di carattere tecnico circa la imposizione del vincolo forniti ai membri della Commissione da parte del soprintendente prof. Chierici, il presidente conclude la discussione e propone alla Commissione di elencare ai sensi dell'art. 1, commi terzo e quarto della legge n. 1497 del 29 giugno 1939, la zona sita in comune di Avigliana, compresa entro i confini segnati in rosso nell'allegata planimetria.

La Commissione,

con voto unanime, considerato che la zona sita a destra della strada che dalla stazione ferroviaria di Avigliana porta ai laghi, delimitata dai confini qui di seguito specificati, compone, in una con il colle su cui sorge il paese di Avigliana e con le più lontane montagne della Val di Susa, un insieme di notevole interesse pubblico sia per i rilevanti caratteri di bellezza naturale, sia per il particolare e cospicuo valore estetico e tradizionale,

Delibera

di includere nell'elenco delle località sottoposte alle disposizioni della legge 29 giugno 1939 sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche, di cui ai commi nn. 3 e 4 dell'art. 1, il territorio sito in comune di Avigliana (TO), compreso entro i sottoelencati limiti:

a nord: la sede della strada ferrata Torino-Modane, dal passaggio a livello della strada comunale della Madonna del Ponte al passaggio a livello della strada provinciale Pinerolo-Susa;

a est: la strada provinciale Pinerolo-Susa sino all'estremo sud del mappale 48, foglio 28;

a sud: i mappali 57, 167, 51, del foglio 28;

a ovest: i confini tra il foglio 28 e i fogli numeri 23 e 22; i mappali (esclusi) numeri 185, 139, 190, 421, 126, 124, 125 e 35 del foglio n. 11.

Esaurito l'ordine del giorno il presidente ringrazia gli intervenuti e toglie la seduta.

Il presidente: avv. sen. Giorgio ANSELMI

Il segretario: geom. Alfredo PARMEGGIANI

(3231)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1962.

Misura della cauzione da prestare nel caso di regolamento anticipato di merci da importare ed esonero delle operazioni di valore non superiore a 5.000.000 di lire.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 1, terzo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 28 dicembre 1956, concernente la determinazione delle valute di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1956, concernente la misura della cauzione prevista dall'art. 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, per le importazioni di merci dall'estero e valute estere alle quali si applica;

Visto l'articolo unico del decreto ministeriale 8 marzo 1961, relativo alle modificazioni all'art. 1 del decreto ministeriale 28 dicembre 1956, concernente la determinazione delle valute estere di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586;

Visto l'articolo unico della legge 2 aprile 1962, numero 162;

Decreta:

Art. 1.

La cauzione o la sostitutiva fideiussione, prevista dall'art 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stabilita nella misura del 5 per cento del controvalore in lire delle merci da importare con pagamento in una qualunque delle valute estere di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 1956, concernente la determinazione delle valute estere di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, e successive modificazioni, o attraverso i conti esteri in lire oppure da importare con pagamento attraverso i conti degli accordi interstatali vigenti.

Art. 2.

Il limite massimo del valore delle merci da importare, al disotto del quale non è richiesta la cauzione o la sostitutiva fideiussione, è fissato in lire 5.000.000.

Art. 3.

E' abrogato il decreto ministeriale 28 dicembre 1956, concernente la misura della cauzione prevista dall'articolo 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, per le importazioni di merci dall'estero e valute estere alle quali si applica.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 maggio 1962

Il Ministro: PRETI

(3310)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaio dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 maggio 1962 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il sottoindicato notaio è stato dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 5 luglio 1962, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Lisi Lazzaro, residente nel comune di Lovere, distretto notarile di Bergamo.

(3287)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Avola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1962, registro n. 12 Interno, foglio n. 316, l'Amministrazione comunale di Avola (Siracusa) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 86.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3311)

Autorizzazione al comune di Quartu Sant'Elena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1962, registro n. 12 Interno, foglio n. 306, l'Amministrazione comunale di Quartu Sant'Elena (Cagliari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 68.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3312)

Autorizzazione al comune di Nuoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 5 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1962, registro n. 13 Interno, foglio n. 364, l'Amministrazione comunale di Nuoro viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 103.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3313)

Autorizzazione al comune di San Cipriano Picentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1962, registro n. 13 Interno, foglio n. 385, l'Amministrazione comunale di San Cipriano Picentino (Salerno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 21.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3322)

Autorizzazione al comune di Nocera Inferiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1962, registro n. 12 Interno, foglio n. 296, l'Amministrazione comunale di Nocera Inferiore (Salerno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 115.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3316)

Autorizzazione al comune di Caltagirone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1962, registro n. 14 Interno, foglio n. 143, l'Amministrazione comunale di Caltagirone (Catania) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 342.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3314)

Autorizzazione al comune di Pozzuoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1962, registro n. 12 Interno, foglio n. 314, l'Amministrazione comunale di Pozzuoli (Napoli) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 100.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3315)

Autorizzazione al comune di Comiso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1962, registro n. 12 Interno, foglio n. 315, l'Amministrazione comunale di Comiso (Ragusa) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 101.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3317)

Autorizzazione al comune di Iglesias ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1962, registro n. 12 Interno, foglio n. 293, l'Amministrazione comunale di Iglesias (Cagliari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 44.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3318)

Autorizzazione al comune di Pagani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1962, registro n. 13 Interno, foglio n. 72, l'Amministrazione comunale di Pagani (Salerno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 91.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3319)

Autorizzazione al comune di Castelvetrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1962, registro n. 12 Interno, foglio n. 317, l'Amministrazione comunale di Castelvetrano (Trapani) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 138.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3320)

Autorizzazione al comune di Boscotrecase ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1962, registro n. 12 Interno, foglio n. 313, l'Amministrazione comunale di Boscotrecase (Napoli) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 36.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3321)

Autorizzazione al comune di Sirignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1962, registro n. 13 Interno, foglio n. 365, l'Amministrazione comunale di Sirignano (Avellino) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 796.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3323)

Autorizzazione al comune di Ari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1962, registro n. 13 Interno, foglio n. 373, l'Amministrazione comunale di Ari (Chieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.429.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3324)

Autorizzazione al comune di Petruro Irpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1962, registro n. 13 Interno, foglio n. 366, l'Amministrazione comunale di Petruro Irpino (Avellino) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.597.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3325)

Autorizzazione al comune di Pennapiedimonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1962, registro n. 13 Interno, foglio n. 372, l'Amministrazione comunale di Pennapiedimonte (Chieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.176.650, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3326)

Autorizzazione al comune di Lentella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 28 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1962, registro n. 13 Interno, foglio n. 374, l'Amministrazione comunale di Lentella (Chieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.646.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3327)

Autorizzazione al comune di Longi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1962, registro n. 12 Interno, foglio n. 312, l'Amministrazione comunale di Longi (Messina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3328)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Ivrea

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti addì 10 maggio 1962, registro n. 22 Lavori pubblici, foglio n. 87, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Ivrea.

Il piano sarà depositato negli uffici comunali, a libera visione del pubblico, ai sensi del secondo comma della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

(3178)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Lingua e letteratura latina » presso la Facoltà di magistero della Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di magistero della Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano è vacante la cattedra di « Lingua e letteratura latina » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3307)

Vacanza della cattedra di « Clinica ostetrica e ginecologica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova, è vacante la cattedra di « Clinica ostetrica e ginecologica » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3308)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 107

Corso dei cambi del 7 giugno 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,61	620,60	620,6075	620,62	620,60	620,60	620,60	620,65	620,60	620,60
$ Can.	569,15	569,25	569 —	569,15	568,80	569,16	569,25	569,20	569,15	569 —
Fr. Sv.	143,83	143,82	143,845	143,825	143,825	143,83	143,825	143,80	143,83	143,82
Kr. D.	90,01	90 —	90,06	90,06	90,05	90 —	90,05	90 —	90,01	90 —
Kr. N.	86,95	86,95	87 —	86,98	87 —	86,95	86,975	86,95	86,96	87 —
Kr. Sv.	120,56	120,56	120,57	120,58	120,55	120,58	120,58	120,60	120,58	120,60
Fol.	172,70	172,52	172,52	172,52	172,55	172,66	172,51	172,70	172,67	172,75
Fr. B.	12,47	12,48	12,48	12,47875	12,4773	12,48	12,48	12,48	12,47	12,47
Fr Fr. (N.F.)	126,66	126,65	126,66	126,6575	126,65	126,66	126,6575	126,70	126,65	126,66
Lst.	1741,72	1742,50	1742,50	1742,60	1742 —	1741,81	1742,70	1741,80	1741,87	1742,50
Dm. occ.	155,36	155,30	155,28	155,29	155,25	155,32	155,28	155,35	155,31	155,28
Scell. Austr.	24,05	24,055	24,06	24,055	24,045	24,05	24,055	24,06	24,05	24,05
Escudo Port.	21,74	21,75	21,77	21,735	21,80	21,74	21,74	21,73	21,72	21,75

Media dei titoli del 7 giugno 1962

Rendita 5 % 1935	105,975
Redimibile 3,50 % 1934	100,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,475
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,40
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99 —
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,475
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,30
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	100,55
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,35
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,60
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 giugno 1962

1 Dollaro USA	620,61
1 Dollaro canadese	569,20
1 Franco svizzero	143,825
1 Corona danese	90,055
1 Corona norvegese	86,977
1 Corona svedese	120,58
1 Fiorino olandese	172,515
1 Franco belga	12,479
1 Franco nuovo (N.F.)	126,657
1 Lira sterlina	1742,65
1 Marco germanico	155,285
1 Scellino austriaco	24,055
1 Escudo port.	21,737

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria, e rettifica dei dati catastali relativi.

Opera per la valorizzazione della Sila

Con decreto ministeriale 6 aprile 1962, n. 6327/4231, registrato alla Corte dei conti in data 2 maggio 1962, registro n. 8 Agricoltura, foglio n. 359, sono stati modificati — in conformità alle rettifiche disposte con provvedimento in data 26 gennaio 1962 — i dati catastali esposti nel decreto presidenziale 24 dicembre 1951, n. 1451, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 31 dicembre 1951 (supplemento ordinario n. 3), concernente l'espropriazione, nei confronti della ditta FERAUDO Adelaide e Gabriella fu Francesco, di terreni siti in agro del comune di Terranova di Sibari (Cosenza), della superficie di ettari 98.81.50, trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila.

Con lo stesso decreto ministeriale è stata definitivamente riliquidata l'indennità di espropriazione in L. 6.260.358 (lire seimilioniduecentosessantamilatrecentocinquantotto), da corrispondersi — al netto dell'importo arrotondato, di L. 6.015.000 già liquidato col decreto ministeriale 31 ottobre 1960, n. 6106/4010 (*Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1961) — nella misura di L. 245.358, e sono stati determinati, ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, i relativi interessi nella misura di L. 2.596.174 (lire duemilionicinquecentonovantaseimilacentosettantaquattro).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 2.840.000 (lire duemilioniottocentoquarantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di Risparmio di Calabria Sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 36 del 9 febbraio 1962.

(3120)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca di divieto di caccia e uccellagione

Con decreto ministeriale 26 maggio 1962, viene revocato il divieto di caccia o uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto ministeriale 25 settembre 1958, nella zona di Cadelbosco sopra località Traghettino (Reggio Emilia) della estensione di ettari 120.

(3296)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Monteodorisio

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1962, n. 5889/2658, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Capraro Esterina, nata a Monteodorisio il 26 giugno 1912 della zona demaniale facente parte del tratturo « Lanciano-Cupello » in Monteodorisio estesa mq. 2.205 riportata in catasto alle particelle numeri 60-z, 160 1/3 e 160-e del foglio di mappa numero 21 del comune di Monteodorisio e nella planimetria tratturale con il numero 340.

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1962, n. 5890/2657, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Suriani Giovanni, nato a Napoli il 23 agosto 1912 della zona demaniale facente parte del tratturo « Lanciano-Cupello » in Monteodorisio, estesa mq. 1.230 riportata in catasto alla particella numero 108 parte del foglio di mappa numero 13 del comune di Monteodorisio e nella planimetria tratturale con il numero 440.

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1962, n. 5891/2656, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a D'Agostino Amalia, nata a Monteodorisio il 27 aprile 1924, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello in Monteodorisio, estese mq. 2.160 riportate in catasto alle particelle numeri 328 parte, 329 parte, 371-e e 371-t del foglio di mappa numero 14 del comune di Monteodorisio e nella planimetria tratturale con i numeri 390, 391-*b* e 391-*a*.

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1962, n. 5888/2659, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1705, la sclassificazione per alienazione a De Luca Rosa, nata a Furci il 16 marzo 1937, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » in Monteodorisio, estese mq. 4.715 riportate in catasto alle particelle numeri 115-*h*, 115-*a*, 116-*c* e 116-*d* del foglio di mappa numero 9 del comune di Monteodorisio e nella planimetria tratturale con i numeri 479-*a* e 479-*b*.

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1962, n. 5887/2660, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Zerra Domenico, nato a Monteodorisio il 3 novembre 1895, Zerra Teresa, nata a Monteodorisio il 26 febbraio 1924, Zerra Nicola, nato a Cupello il 4 settembre 1930 e Zerra Ida, nata e Cupello il 24 maggio 1935, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » in Monteodorisio, estese mq. 7.630 riportate in catasto alle particelle numeri 76 parte, 77 parte, 76 parte, 75 parte e 60-*a* del foglio di mappa n. 21 del comune di Monteodorisio e nella planimetria tratturale con i numeri 285, 286 e 287.

(3055)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Cupello

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1962, n. 5897/2650, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Cupaioli Filomena, nata in Lentella il 4 aprile 1927, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Cupello, estese complessivamente mq. 2.650, riportate in catasto alle particelle numeri 18 parte e 25-*s* del foglio di mappa n. 40 del comune di Cupello, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 388 e 389.

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1962, n. 5092/2351, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Di Stefano Carlo, nato in Cupello il 16 dicembre 1929 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Cupello e Lentella estese mq. 11.555 riportate in catasto alle particelle numeri 64-*g*, 145 1/13, 145-*v*, 64-*h*, 145 1/30 e 146-*f* del foglio di mappa n. 32 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con i numeri 278 e 279.

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1962, n. 5082/2341, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Forte Francesco, nato a Vasto il 1° marzo 1912, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Cupello e Lentella, estese mq. 1.015 riportate in catasto alla particella n. 359 parte, del foglio di mappa n. 36 ed alla particella n. 51-*a g* del foglio di mappa n. 37 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con i numeri 368 e 369.

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1962, n. 5091/2350, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Bruno Antonio, nato a Cupello il 19 maggio 1902, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Cupello e Lentella estese mq. 5.440 riportate in catasto alle particelle numeri 14 parte e 103-*a* del foglio di mappa n. 13 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con i numeri 2 e 3.

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1962, n. 5081/2340, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a De Filippis Nicola, nato a Cupello il 12 aprile 1927 ed Aloè Maria-Anna, nata a Cupello il 6 maggio 1927 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Cupello e Lentella, estese mq. 3010 riportate in catasto alle particelle numeri 43 parte, 53-*d*, 51 1/10 e 51-*a* del foglio di mappa n. 37 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con i numeri 301 e 302.

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1962, n. 5086/2345, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a De Filippis Guerino, nato a Cupello il 15 gennaio 1921 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Cupello, estese mq. 2030 riportate in catasto alle particelle numeri 44 parte, 24-*f*, 25 1/7 e 25-*e* del foglio di mappa n. 40 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con i numeri 333 e 334.

(3118)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Ancona, di 2ª categoria, con sede in Ancona.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 5 novembre 1957, con il quale il dott. Francesco Angelini ed il sig. Corrado Marconi vennero confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Ancona, di 2ª categoria, con sede in Ancona;

Considerato che i predetti nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario e che il menzionato vice presidente ha anche rassegnato le dimissioni dalla carica;

Dispone:

Il cav. rag. Giuseppe Pacifico ed il cav. rag. Vittorio Pagliucca sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Ancona, di 2ª categoria, con sede in Ancona, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dallo statuto dell'Ente;

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 maggio 1962

Il Governatore: CARLI

(3174)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per l'ammissione di ventiquattro allievi all'Accademia della guardia di finanza per l'anno accademico 1962-63.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento della Guardia di finanza;

Visto il regolamento sul reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza, emanato col decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1959, atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 66, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 1° dicembre 1959;

Visti il regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 1934; il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 1945; il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 1948 e la legge 15 luglio 1950, n. 539, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 1950, riguardanti i titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che detta norme sui requisiti per l'ammissione ai concorsi e impieghi delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 24 luglio 1940, n. 1178, concernente il requisito dell'età per l'ammissione ai concorsi per l'Accademia della guardia di finanza;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165, recante modificazioni alla legge 29 gennaio 1942, n. 64, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 147, che reca modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza;

Vista la legge 21 dicembre 1948, n. 1580, concernente il trattamento economico spettante agli allievi dell'Accademia della guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1957, atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 14, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 10 agosto 1957, recante norme sulle documentazioni e sulla legalizzazione di firme;

Decreta:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Posti messi a concorso.

E' indetto per l'anno accademico 1962-63 un concorso per esami per l'ammissione di ventiquattro allievi al primo anno del 62° corso dell'Accademia della guardia di finanza. Dei predetti ventiquattro posti:

sedici sono riservati ai giovani diplomati presso gli istituti d'istruzione media di secondo grado in possesso di uno dei titoli di studio indicati nel successivo art. 2;

otto sono riservati ai sottufficiali in servizio permanente o in rafferma della Guardia di finanza.

Lo svolgimento del concorso comprende:

a) l'accertamento dell'idoneità fisio-psichica dei candidati;

b) una prova scritta di cultura generale;

c) tre prove orali.

Il corso avrà inizio alla data che sarà stabilita dal Comando generale della guardia di finanza e avrà la durata di due anni accademici.

Alla fine del corso gli allievi dichiarati idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente della Guardia di finanza in relazione alle vacanze esistenti nell'organico degli ufficiali del Corpo.

TITOLO I

DISPOSIZIONI RIFLETTENTI I GIOVANI DIPLOMATI PRESSO GLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE MEDIA DI SECONDO GRADO

Art. 2.

Requisiti e condizioni per l'ammissione.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:

a) siano nati dal 1° novembre 1939 al 31 ottobre 1944;

b) posseggano uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri o da istituti magistrali.

Non sono ammessi titoli equipollenti;

c) siano celibi o vedovi senza prole;

d) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito ad appositi accertamenti ed abbiano statura non inferiore a m. 1,65;

e) abbiano, se minorenni, il consenso del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre l'arruolamento volontario nella Guardia di finanza;

f) non siano stati espulsi da istituti di istruzione o di educazione dello Stato o equiparati;

g) non siano stati dimessi da una delle Accademie militari per ragioni morali, disciplinari o per inattitudine alla vita militare;

h) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale da valutarsi a giudizio insindacabile del Ministro per le finanze.

Art. 3.

Domanda di ammissione.

La domanda di ammissione, redatta su carta bollata da L. 200, firmata dall'interessato e controfirmata dal padre o da chi esercita la patria potestà qualora il concorrente sia minorenne e non rivesta la qualifica di militare alle armi, deve essere indirizzata e fatta pervenire al Comando generale della guardia di finanza per posta raccomandata improrogabilmente entro essanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Anche gli appartenenti al Corpo che concorrono per i sedici posti riservati ai giovani diplomati, devono far pervenire la domanda direttamente al Comando generale. Essi dovranno darne contemporaneamente comunicazione gerarchica al Comando da cui dipendono.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a calendario di un ufficio postale di Roma ed è riportata dal Comando generale in testa alla domanda medesima. Per le domande spedite da Roma non è valido a tale effetto, il timbro apposto dall'ufficio postale all'atto dell'accettazione del plico, ma quello apposto successivamente dall'ufficio postale di arrivo o di smistamento della corrispondenza.

La busta recante il timbro suddetto viene acclusa alla pratica.

Art. 4.

Elementi da indicare nella domanda.
(veggasi modello allegato 1)

Il concorrente deve indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) titolo di studio di cui è in possesso, istituto presso il quale lo ha conseguito ed anno relativo;

c) distretto militare di appartenenza;

d) documenti allegati;

e) indirizzo proprio e della famiglia.

Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Comando generale della guardia di finanza, il quale, tuttavia, non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate e tardive segnalazioni di varianti di recapito, o da eventi di forza maggiore.

Le domande pervenute oltre il termine di cui al precedente art. 3 saranno considerate come non giunte e gli aspiranti saranno esclusi dal concorso.

E' data facoltà ai concorrenti di far pervenire, sempre a mezzo posta raccomandata, la documentazione prescritta dal successivo art. 5 entro 10 giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

La data di arrivo della documentazione anzidetta è stabilita secondo le norme indicate dal precedente art. 3.

Art. 5.

Documentazione da produrre.

I documenti occorrenti per la partecipazione al concorso sono i seguenti:

a) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo da L. 100;

b) certificato di stato civile libero su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal Comune del luogo di nascita. Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto di nascita rechi l'annotazione dello stato civile.

I vedovi senza prole devono presentare lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100;

c) atto di assenso su carta da bollo da L. 100 del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre l'arruolamento volontario nella Guardia di finanza, redatto dal sindaco. Ne sono esonerati gli aspiranti che abbiano superato la minore età prima del termine utile per la presentazione delle domande;

d) domanda diretta al Ministero della difesa su carta da bollo da L. 200 con cui il concorrente che riveste il grado di ufficiale di complemento chiede di rinunciarvi per conseguire l'ammissione all'Accademia della guardia di finanza in qualità di allievo. Il Comando generale della guardia di finanza darà corso a tale domanda se l'aspirante risulterà vincitore del concorso;

e) uno dei seguenti documenti rilasciati in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo:

copia dello stato di servizio o del foglio matricolare per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal Comune per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per i riformati o per i dichiarati rivedibili, il motivo della riforma o della rivedibilità deve risultare dal certificato;

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal Comune, per i concorrenti che non abbiano ancora concorso alla leva.

I concorrenti appartenenti a classi per le quali non siano state ancora compilate le liste di leva devono produrre una dichiarazione del sindaco, dalla quale risulti che essi saranno compresi nelle liste della propria classe di leva;

f) nulla osta della competente autorità militare su carta da bollo da L. 100. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che abbiano già partecipato alla visita di leva e dagli iscritti nelle liste della leva di mare;

g) titolo di studio originale o copia autentica notarile. Potrà essere esibito, in via provvisoria, un certificato su carta da bollo da L. 100 con l'indicazione del punto riportato in ciascuna materia, rilasciato dal capo dell'istituto, con l'obbligo di sostituirlo entro il 31 marzo 1963 col diploma originale o con la copia autentica notarile.

I diplomi ed i certificati rilasciati dai capi di scuola parificate o legalmente riconosciute, devono essere legalizzati dal provveditore agli studi; sono esenti dalla legalizzazione quelli rilasciati dai capi dei predetti istituti di Roma e Provincia.

I titoli di studio prescritti non possono essere sostituiti da certificati di iscrizione alle Università;

h) certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo da L. 100 comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali stabiliti per:

gli insigniti di medaglia al valor miltare;
gli orfani di guerra;
gli orfani dei caduti per la lotta di liberazione;
gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra;
gli orfani dei caduti per servizio;
i figli degli invalidi di guerra;
i figli degli invalidi civili per fatti di guerra;
i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
coloro che abbiano prestato lodevole servizio nella Guardia di finanza per non meno di un anno;
gli ufficiali di complemento.

Quando la preferenza per parità di requisiti non può essere stabilita in base ai titoli suindicati è determinata dall'età.

E' ammessa, in seguito a presentazione dei relativi certificati, la valutazione dei requisiti che conferiscono ai candidati titoli preferenziali, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati ammessi alle prove orali siano chiamati a sostenerle.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa Amministrazione per altri concorsi.

I documenti di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*), devono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e così pure quello previsto dalla lettera *a*) se esso tiene anche luogo del certificato di stato libero.

Per i casi di forza maggiore, il Comando generale della guardia di finanza si riserva la facoltà di ammettere altri documenti e di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente bando.

I concorrenti dichiarati poveri possono produrre in esenzione dal bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) a condizione che su di essi siano riportati gli estremi del certificato in carta libera del sindaco e delle autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione nell'elenco dei poveri.

I concorrenti in servizio nella Guardia di finanza, nella Arma dei carabinieri, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o nel Corpo degli agenti di custodia, devono produrre soltanto il titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, entro il termine indicato al penultimo comma dell'art. 4.

Art. 6.

Istruttoria delle domande.

Il Comando generale della guardia di finanza richiederà ed allegherà alle domande ricevute i seguenti atti:

a) foglio di informazioni sul conto dei concorrenti e delle famiglie.

Le informazioni saranno raccolte da ufficiali della Guardia di finanza e stese su apposito modello stabilito dal Comando generale.

Esse verranno assunte esclusivamente sul conto:

dell'aspirante;
degli ascendenti diretti;
dei collaterali (fratelli e sorelle);
dei prossimi congiunti (zii e nonni) soltanto se conviventi sotto lo stesso tetto dell'aspirante o residenti nello stesso Comune, qualora si tratti di centri non superiori a 20.000 abitanti.

Ove taluno dei parenti, sul conto dei quali vengono assunte informazioni, sia deceduto verrà indicata la causa del decesso;

b) rapporto sul servizio prestato, per i concorrenti militari od impiegati delle Amministrazioni dello Stato, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;

c) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della cartella personale o del foglio matricolare del concorrente;

d) dichiarazione del casellario giudiziale.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RIFLETTENTI I SOTTUFFICIALI DEL CORPO

Art. 7.

Requisiti e condizioni per l'ammissione.

Possono partecipare al concorso i sottufficiali che:

a) alla data del 31 ottobre 1962 abbiano non meno di due anni di servizio da sottufficiale nel Corpo e non abbiano superato il 30° anno di età;

b) siano celibi o vedovi senza prole;

c) non si trovino nella condizione di inidonei all'avanzamento;

d) non siano stati già rinviati dall'Accademia del Corpo per insuccesso negli studi o per motivi disciplinari;

e) non abbiano riportato, nell'ultimo anno di servizio, punizioni più gravi degli arresti semplici o della sala di punizione semplice;

f) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso dal comandante di compagnia (o di gruppo, al rango di capitano, o di reparto corrispondente) e dai successivi superiori gerarchici, per qualità morali ed intellettuali, per cultura generale e professionale, per precedenti disciplinari e di servizio e per eventuali benemerenze di guerra;

g) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito agli accertamenti stabiliti dal successivo art. 15.

Art. 8.

Domanda di ammissione.

I sottufficiali che aspirino a partecipare al concorso debbono presentare domanda al Comando dal quale direttamente dipendono per l'impiego entro gli stessi termini statuiti dal precedente art. 3.

La domanda redatta su carta bollata da L. 200 diretta e inoltrata al Comando generale della guardia di finanza per via gerarchica, deve essere datata e firmata dall'aspirante.

Il Comando che, ai sensi del primo comma riceve la domanda di partecipazione al concorso vi appone immediatamente l'attestazione relativa alla data di presentazione e, contemporaneamente, ne informa, telegraficamente, il Comando generale, indicando il grado, cognome e numero di matricola del concorrente.

La domanda deve essere accompagnata:

a) da un rapporto informativo particolareggiato, redatto dal comandante di compagnia o di gruppo, al rango di capitano, o di reparto corrispondente, annotato e firmato dai successivi superiori gerarchici.

In esso deve essere esplicitamente dichiarato se il sottufficiale concorrente è ritenuto perfettamente istruito nei doveri e nelle attribuzioni del proprio grado e se è degno, per qualità morali, intellettuali e di carattere, di avviarsi a conseguire il grado di ufficiale;

b) degli originali (sezione compagnia) del modello 8 e della cartella personale modello 168 del concorrente.

Art. 9.

Istruttoria della domanda.

I comandanti di zona per i sottufficiali delle legioni e dei nuclei regionali pt, il comandante delle scuole per i sottufficiali dell'Accademia, della scuola sottufficiali e della legione allievi, il comandante del nucleo centrale pt per i sottufficiali appartenenti al nucleo stesso ed il comandante del reparto autonomo centrale per i sottufficiali in forza al Comando medesimo, dopo aver verificato la regolarità delle domande, del rapporto informativo e degli altri documenti, provvederanno, di volta in volta, a trasmettere gli atti al Comando generale e nello stesso tempo a raccogliere le informazioni previste alla lettera *a*) del precedente art. 6.

Art. 10.

Rinunzia al grado rivestito.

All'atto della loro ammissione all'Accademia i sottufficiali devono rinunciare al grado rivestito per la durata del corso, a norma dell'art. 3, primo comma del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI AD ENTRAMBE LE CATEGORIE DEI CONCORRENTI

Art. 11.

Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice da nominare con successivo decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro, sarà presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti Sottocommissioni, ciascuna delle quali sarà presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello:

a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, costituita da tre ufficiali della Guardia di finanza, membri;

b) sottocommissione per l'accertamento della attitudine fisio-psichica dei concorrenti al servizio incondizionato nella Guardia di finanza in qualità di ufficiali, costituita da tre ufficiali della Guardia di finanza e da tre ufficiali medici dell'Esercito, membri;

c) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza e da due professori del ruolo degli istituti d'istruzione media di secondo grado del Ministero della pubblica istruzione, membri.

Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio permanente effettivo e, se fanno parte delle Sottocommissioni in qualità di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano.

Gli atti compilati dalle sottocommissioni per i lavori di rispettiva competenza sono riveduti e controfirmati dal presidente della Commissione giudicatrice.

Art. 12.

Esclusione dal concorso.

Il Ministro per le finanze, con provvedimento non motivato, può escludere dal concorso qualsiasi candidato.

Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della Commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla Sottocommissione indicata alla lettera *a*) del precedente art. 11.

Art. 13.

Mancata presentazione del candidato.

Il candidato che non si presenterà nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti fisio-psichici ovvero per l'esame scritto o per le prove orali, sarà eliminato dal concorso.

Art. 14.

Documento di identificazione.

Ad ogni visita o prova d'esame i candidati dovranno esibire la carta d'identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'Amministrazione dello Stato purchè munito di fotografia recente.

Art. 15.

Accertamento dell'idoneità fisio-psichica.

L'idoneità fisio-psichica dei candidati è accertata da parte della Sottocommissione indicata alla lettera *b*) del precedente art. 11, presso l'Accademia della guardia di finanza in Roma, nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti, mediante:

a) visita medica, comprensiva degli esami specialistici;

b) esperimento di educazione fisica;

c) esame psicotecnico;

d) visita medica di controllo all'atto dell'ingresso in Accademia per l'inizio del corso.

I concorrenti che non riportano il giudizio di idoneità alla visita medica o all'esperimento di educazione fisica o all'esame psicotecnico, ovvero alla visita medica di controllo, sono esclusi dal concorso.

Il giudizio espresso dalla competente Sottocommissione in ordine a ciascuno dei predetti accertamenti, che sarà comunicato agli interessati di volta in volta, è inappellabile.

Art. 16.

Requisiti fisio-psichici.

La Sottocommissione incaricata dell'accertamento della attitudine fisio-psichica dei concorrenti, tenuto presente che è suo compito di scegliere elementi destinati a divenire ufficiali in servizio permanente, che, come tali, devono anche per resistenza fisica essere di esempio ai loro inferiori, dovrà accertare con giusto rigore se i concorrenti siano dotati di valida costituzione organica, regolare conformazione scheletrica ed efficiente sviluppo muscolare, siano esenti da infermità e da imperfezioni fisiche e diano affidamento, per accertate attitudini, di poter ben disimpegnare il servizio di istituto.

I candidati devono avere:

visus corretto pari a 10/10 in ciascun occhio;

l'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non superiore ai seguenti limiti massimi:

a) miopia e ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico e ipermetropico): 3 diottrie in uno degli assi principali;

c) astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dello stigmatismo miopico ed ipermetropico;

senso cromatico normale.

Per quanto riguarda la funzione uditiva i concorrenti dovranno percepire la voce afona a 8 metri da un orecchio almeno e ad una distanza non inferiore a 6 metri dall'altro. Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia e disartria) anche se in forma lieve.

Per tutti i concorrenti saranno eseguiti i seguenti esami:

neurologico;

oftalmico;

otorinolaringoiatrico;

schermografico ed eventualmente radiografico del torace;

esame dell'urina.

L'accertamento dell'idoneità verrà completato mediante:

esperimento di educazione fisica consistente nelle seguenti prove, da superare ciascuna, nel massimo di tre tentativi: salto in alto m. 1,10; salto in lungo m. 3,50; corsa piana m. 100 in 15"; salita alla fune a braccia e gambe e discesa a sole braccia;

esame psicotecnico consistente nella somministrazione di prove intese ad accertare il livello intellettuale e le qualità attitudinali e caratterologiche della personalità.

Art. 17.

Adempimenti della Sottocommissione.

Al termine degli accertamenti stabiliti dal precedente art. 15, lettere a), b) e c) l'apposita Sottocommissione compilerà, per ogni candidato, un processo verbale che sarà firmato da tutti i componenti.

Art. 18.

Ammissione alla prova scritta.

Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati dichiarati idonei agli accertamenti di cui al precedente art. 15, lettere a), b) e c).

Art. 19.

Prova scritta.

La prova scritta della durata di sei ore, si svolgerà a Roma nel giorno che sarà stabilito dal Comando generale della guardia di finanza. Avrà inizio alle ore 8,30 dell'orario ufficiale e consisterà nello svolgimento di un tema di cultura generale, unico per tutti i concorrenti, che sarà riferito a nozioni storiche, letterarie, filosofiche, geografiche comprese nei programmi di insegnamento degli istituti di istruzione media superiore.

La Sottocommissione di cui alla lettera c) del precedente art. 11, prepara tre temi, che, chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura da tutti i membri e dal segretario, sono fatti recapitare, in piego suggellato, al Comando generale della guardia di finanza che ne curerà poi la consegna al presidente del Comitato di vigilanza di cui al successivo art. 20.

Art. 20.

Comitato di vigilanza.

Un Comitato di vigilanza nominato dal comandante generale della Guardia di finanza, composto di un colonnello, presidente, e di ufficiali del Corpo, membri, sorveglierà i candidati durante lo svolgimento della prova scritta.

All'ora stabilita il presidente del Comitato di vigilanza fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della identità personale, li fa collocare in modo che non possono comunicare fra loro. Indi fa constatare l'integrità della chiusura dei tre pieghi contenenti i temi e fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere.

Art. 21.

Prescrizioni da osservare durante lo svolgimento della prova scritta.

Alla Sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, al Comitato di vigilanza e ai concorrenti, è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 22.

Revisione della prova scritta.

La revisione dei lavori sarà eseguita dalla Sottocommissione indicata alla lettera c) del precedente art. 11.

La Sottocommissione medesima assegnerà ad ogni elaborato scritto un punto di merito da zero a venti ventesimi.

Il punto di merito di ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Conseguono l'idoneità e, quindi, l'ammissione agli esami orali i candidati che abbiano riportato la classificazione minima di dieci ventesimi.

Ai candidati che riportano l'idoneità nella prova scritta sarà data comunicazione del voto conseguito.

Art. 23.

Prove orali.

Le prove orali consisteranno in:

a) un esame di storia (durata massima 15');

b) un esame di geografia (durata massima 15');

c) un esame di matematica, durata massima 15'; nei limiti del programma allegato 2 al presente decreto.

I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte, verteranno gli esami.

La Sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, potrà, però, nei limiti dei programmi, rivolgere all'aspirante tutte le altre interrogazioni che riterrà opportune.

Art. 24.

Valutazione delle prove orali.

Gli esami orali avranno luogo a Roma, davanti alla stessa Sottocommissione di cui al precedente art. 11, lettera c), nel giorno che sarà fissato e comunicato ai concorrenti.

Per ciascuna materia la Sottocommissione attribuirà ad ogni concorrente un punto di merito da zero a venti ventesimi.

Il punto di merito di ciascuna materia si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori per la stessa materia e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Conseguono l'idoneità i candidati che abbiano riportato la classificazione minima di dodici ventesimi in cascuna materia.

Al termine di ogni seduta la competente Sottocommissione formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Accademia.

Art. 25.

Graduatoria.

Il punto di merito complessivo è dato dalla media aritmetica dei punti di merito ottenuti nella prova scritta ed in ciascuna prova orale.

Tale media si ottiene dividendo per cinque la somma dei punti di merito riportati in ciascuna delle tre prove orali e di quello riportato nella prova scritta, al quale viene attribuito il coefficiente di due.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive disposizioni in materia.

Le graduatorie, distinte per le due categorie di concorrenti, saranno approvate con decreto ministeriale.

Art. 26.

Ammissione in Accademia dei vincitori del concorso.

Sono ammessi all'Accademia della guardia di finanza in qualità di allievi i candidati iscritti nelle graduatorie di merito di cui al precedente art. 25 nei limiti dei posti messi a concorso e secondo l'ordine risultante dalle graduatorie stesse, sempre che abbiano conseguito il giudizio di idoneità nella visita medica di controllo prevista alla lettera d) del precedente art. 15.

In difetto di elementi idonei in una delle due categorie di concorrenti, si applicano le disposizioni previste dall'art. 1, n. 2, lettera b) del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165.

Gli ammessi non appartenenti al Corpo, contraggono una ferma triennale di servizio con diritto a rescinderla al termine del corso, ove non fossero riconosciuti idonei a coprire il grado di sottotenente, o anche prima, qualora vengano allontanati d'autorità dall'Accademia o chiedano di essere dimessi per rinuncia al corso stesso.

TITOLO IV

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 27.

Riduzioni per viaggi in ferrovia.

I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione alle varie prove del concorso, nonchè per raggiungere la sede dell'Accademia quando siano dichiarati vincitori del concorso stesso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare, in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795, art. 13, punto II, lettera *e*).

Essi saranno provvisti delle richieste mod. *B* di colore giallo, unitamente ad un foglio di via, a cura dei Comandi della Guardia di finanza competenti per territorio per i viaggi dalla propria sede a Roma e dal Comando dell'Accademia per i viaggi di ritorno in famiglia.

Art. 28.

Eventuali spese a carico dei concorrenti civili.

I candidati non militari durante la loro permanenza presso l'Accademia per le prove orali, potranno fruire, ove lo richiedano, dell'alloggio gratuito e del vitto, a pagamento.

Saranno a carico delle famiglie le spese eventualmente incontrate per l'acquisto di specialità medicinali, per consulti o per interventi operatori, anche se, per ragioni di urgenza, il Comando dell'Accademia abbia disposto il ricovero in clinica e l'intervento operatorio da parte di specialisti civili.

Art. 29.

Allievi provenienti dai civili.

Durante il corso agli allievi provenienti dai licenziati presso gli istituti d'istruzione media di secondo grado sarà corrisposta un'indennità giornaliera di L. 308.

La corresponsione delle indennità sarà sospesa per la durata di interruzione del corso o di degenza in luogo di cura o di licenza straordinaria per infermità non dipendente da causa di servizio.

Gli allievi godranno gratuitamente del vitto e della prima vestizione, che sono a carico dello Stato.

Sono, invece, poste a carico degli allievi:

le spese per la manutenzione del vestiario;

le spese relative all'istruzione e cioè per l'acquisto di libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria;

le spese di carattere personale e straordinarie.

Gli allievi, inoltre, all'atto del loro ingresso all'Accademia dovranno essere provvisti di un corredo, che verrà stabilito dal Comando generale della guardia di finanza.

Per il pagamento delle spese di cui sopra, le famiglie degli allievi dovranno corrispondere al Comando dell'Accademia:

L. 55.000 all'atto dell'ingresso all'Accademia stessa;

L. 45.000 da versare, durante il primo anno di corso, in tre rate trimestrali di L. 15.000 ciascuna.

Art. 30.

Allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo.

Il trattamento economico degli allievi provenienti dai sottufficiali della Guardia di finanza è regolato dalla legge 21 dicembre 1948, n. 1580.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 aprile 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti addì 4 giugno 1962
Registro n. 15 *Finanze, foglio n.* 203. — BENNATI

ALLEGATO 1

(Modello della domanda di ammissione al concorso in carta da bollo da L. 200)

Al Comando generale della guardia di finanza — ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . il . . . domiciliato a . . . . . Provincia di in via . . . . n. ., in possesso del titolo di studio (2) . . . . conseguito nell'anno scolastico . . . . nella 1ª o 2ª sessione presso l'Istituto (3) di ., appartenente al Distretto militare di (4) . . oppure iscritto nelle liste di leva del Comune di (5) ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per l'ammissione di ventiquattro allievi al 62° corso dell'Accademia della guardia di finanza.

Allega alla presente i seguenti documenti (6):

ovvero

Si riserva di far pervenire la documentazione richiesta, entro i termini fissati dall'art. 4 del bando.

Il sottoscritto dichiara che la propria famiglia risiede a Provincia di in via . . . . n. . .

Data . . . .

Controfirma (7) Il candidato

. . . . .

---

(1) Cognome e nome (possibilmente in stampatello)

(2) Specie del titolo di studio: maturità classica o scientifica, abilitazione tecnica commerciale, industriale nautica, agraria, per geometra o magistrale.

(3) Denominazione dell'Istituto.

(4) Per i concorrenti che abbiano già partecipato alla visita di leva.

(5) Per i concorrenti non ancora chiamati alla visita di leva.

(6) Per la documentazione da produrre a corredo della domanda, veggasi quanto prescritto all'art. 5 del bando.

(7) E' obbligatoria da parte del padre o da chi esercita la patria potestà o tutela, qualora il candidato non abbia superato il 21° anno e non rivesta la qualifica di militare alle armi.

ALLEGATO 2

PROGRAMMI DEGLI ESAMI

Cultura generale

(Prova scritta)

Storia

(Prova orale)

1. Gli Stati europei dopo la pace di Westfalia. Le guerre di successione. Tendenze riformatrici nella cultura e nella politica europea.

2. La rivoluzione francese nelle sue cause, nei suoi svolgimenti: caratteri e personaggi più importanti.

3. L'opera militare e politica di Napoleone I. L'Italia dal 1789 al 1815.

4. La Restaurazione e la Santa Alleanza. Le organizzazioni segrete in Europa ed in Italia. Moti liberali del 1820-21.

5. L'Austria nella Lombardia e nelle Venezie. La reazione negli Stati italiani. I Balcani e l'indipendenza greca.

6. Rivolgimenti europei nel 1830-31. Giuseppe Mazzini e la Giovine Italia. Le insurrezioni italiane nel 1831.

7. Vincenzo Gioberti ed il neo guelfismo. Riforme e statuti. La prima guerra di indipendenza italiana (1848-49). Giuseppe Garibaldi.

8. Repubblicani federalisti e orientamento monarchico in Italia. Camillo Cavour ed il decennio di preparazione.

9. Gli anni decisivi del Risorgimento italiano: la seconda guerra di indipendenza, le annessioni, la spedizione dei Mille; la proclamazione del Regno d'Italia; la terza guerra di indipendenza.

10. Il regno della Regina Vittoria in Inghilterra. Consolidamento ed estensione dell'impero britannico. L'impero francese, la unità germanica e la guerra del 1870-71. L'occupazione di Roma. Legge delle guarentigie.

11. La questione d'oriente prima e dopo il congresso di Berlino (1878). Vicende degli Stati europei dal 1870 al 1914 e loro relazioni con le altre parti del mondo. L'espansione coloniale.

12. Le colonie inglesi d'America. Cause della rivoluzione americana. La guerra di indipendenza. La costituzione degli Stati Uniti. Espansione degli Stati Uniti nel secolo XIX e loro ascensione al rango di grande potenza.

13. Lo sviluppo del capitalismo in Europa e nel mondo nel secolo XIX. Liberalismo e socialismo. La questione sociale. La partecipazione alla lotta politica delle classi meno abbienti.

14. Il Governo della Destra in Italia; sue figure più rappresentative. La Sinistra al potere e suoi principali esponenti.

15. Lo sviluppo dell'Italia tra il 1870 e il 1900. Il consolidamento dello Stato. La Triplice Alleanza (1882); Francesco Crispi; la colonia Eritrea e l'espansione coloniale. Incremento economico e demografico.
16. La vita italiana dal 1900 al 1914. L'impresa libica. I partiti politici; sviluppo delle tendenze democratiche.
17. La guerra mondiale (1914-18) con particolare riguardo all'intervento Italiano. La rivoluzione russa. I trattati di pace.
18. Il ventennio tra le due guerre mondiali. L'Europa e l'Italia dal 1919 al 1939.
19. La seconda guerra mondiale (1940-45) e sue conseguenze. La resistenza, la lotta di liberazione, la Costituzione della Repubblica Italiana; ideali e realizzazioni della democrazia.
20. Il tramonto del colonialismo e nuovi Stati nel mondo.
21. Istituti e organizzazioni per la cooperazione fra i popoli. Comunità europea.

Geografia

(Prova orale)

1. Geografia generale:
Definizione. Partizione della geografia. Genesi della formazione terrestre. Cenni sulle ere: caratteristiche, sommaria suddivisione in periodo.
2. Geografia astronomica e geografia fisica:
Sfera celeste e sfera terrestre. Il sistema solare. Pianeti e satelliti. La sfera terrestre: equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari. Latitudine, longitudine. Movimenti della Terra e fenomeni che ne derivano.
Punti cardinali, rosa dei venti. Configurazione generale della superficie della Terra.
3. Terreno:
Planimetria, altimetria: continente, penisola, isola, capi, golfi, ecc.
Distribuzione del terreno secondo il criterio altimetrico, morfologico.
4. Clima ed acque:
Clima: definizione, suoi elementi e suoi fattori.
Acque: suddivisione delle acque: atmosferiche, continentali, regime dei corsi d'acqua: idrografia sotterranea e sorgenti. Azioni delle acque.
5. Vegetazione. Animali. Uomo:
Vegetazione: flora. Forme di vegetazione.
Animali fauna.
Uomo: fattori che influenzano la distribuzione geografica dell'uomo; terreno, clima, vegetali, animali. Razze umane e loro distribuzione sulla superficie terrestre.
6. Europa:
Regioni: (con particolare riguardo alle regioni confinanti con l'Italia) sistemi montani principali; mari e coste; fiumi e laghi. Suddivisione politica.
7. L'Italia:
Configurazione generale: orografia (con speciale riferimento al sistema alpino ed appenninico), valichi principali, linee di comunicazioni più importanti (ferrovie e rotabili), mari, coste, isole fiumi; popolazione; suddivisione politica ed amministrativa.
8. Asia Africa:
Cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi; suddivisione politica.
9. Americhe Oceania:
Cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi, suddivisione politica.

Matematica

(Prova orale)

Aritmetica ed algebra:
1. Proporzioni fra numeri, proporzionalità diretta ed inversa, regola di partizione, interesse semplice e composto.
2. Operazioni con monomi e polinomi, potenza di un binomio.
3. Scomposizione in fattori, divisibilità per x a.
4. Equazioni e sistemi di equazioni di 1° grado.
5. Equazioni di 2° grado o riducibili a quelle di 2° grado, semplici sistemi di grado superiore al 1°, applicazione a facili problemi di 1° e 2° grado.
6. Funzione di una variabile, rappresentazione grafica di una funzione.

Geometria:
1. Equivalenza nel piano e nello spazio, teorema di Pitagora e sue applicazioni.
2. Misura di grandezze, proporzioni e proporzionalità diretta, costruzioni fondamentali (quarta, terza e media proporzionale).
3. Similitudine nel piano e nello spazio.
4. Rette e piani, nello spazio (ortogonalità e parallelismo) dietri angoloidi. Uguaglianza tra figure solide.
5. Lunghezze, aree e volumi delle figure elementari (triangolo, parallelogramma, poligono regolare, cerchio e sue parti, prisma, piramide, cilindro, cono, tronco di piramide e tronco di cono, sfera e sue parti).

Tesi delle prove orali

I. Storia:

1. Gli Stati europei dalla pace di Westfalia alla fine del secolo XVII.
La guerra di successione d'Austria.
Vincenzo Gioberti ed il neoguelfismo.
La guerra mondiale 1914-18, con particolare riguardo all'intervento italiano.
I trattati di pace della prima guerra mondiale.
2. Tendenze riformatrici nella cultura e nella politica europea del secolo XVIII.
La rivoluzione francese: dagli Stati generali all'Assemblea legislativa.
Pio IX, le riforme e gli Statuti in Italia.
La guerra franco-tedesca del 1870-71.
Liberalismo e socialismo.
La questione sociale nel secolo XIX.
Espansione coloniale delle nazioni europee nel secolo XIX e attriti conseguenti.
3. La guerra di successione polacca.
I Balcani e l'indipendenza greca.
Consolidamento ed estensione dell'Impero britannico.
L'occupazione di Roma e la legge delle guarentigie.
La rivoluzione russa del 1917.
L'Italia dal 1870 al 1900: Destra e Sinistra al potere.
4. La guerra di successione di Spagna.
La rivoluzione francese: dalla Convenzione al Direttorio.
La prima guerra d'indipendenza italiana.
Aspromonte e Mentana.
La Triplice Alleanza.
5. L'Austria e i Turchi dalla pace di Westfalia alla pace di Carlovitz.
La Carboneria e i moti carbonari.
Camillo Cavour e la seconda guerra d'indipendenza.
La spedizione dei Mille.
La proclamazione del Regno d'Italia.
La vita italiana dal 1900 al 1914: i partiti politici; lo sviluppo delle tendenze democratiche.
6. L'opera militare e politica di Napoleone I: il Consolato.
L'Italia dal 1789 al 1815.
L'Austria nella Lombardia e nella Venezia.
La reazione negli Stati italiani dopo i moti del 1848.
Repubblicani, federalisti e orientamento monarchico in Italia.
Vicende degli Stati europei dal 1870 al 1914.
7. La Restaurazione e la Santa Alleanza.
Le organizzazioni segrete in Europa e in Italia.
I moti liberali del 1820-21.
Le colonie inglesi d'America, e la formazione degli Stati Uniti.
Francesco Crispi e l'espansione coloniale italiana
L'impresa libica.
8. La terza guerra d'indipendenza italiana.
Giuseppe Mazzini e la Giovine Italia.
I moti mazziniani.
La questione d'Oriente e il Congresso di Berlino del 1878.
La politica di Bismarck.
I Balcani dal Congresso di Berlino alle crisi del 1896-97, 1908-09, 1912-13.
9. L'opera militare e politica di Napoleone I: l'Impero.
L'espansione degli Stati Uniti d'America nel secolo XIX, e loro ascensione al rango di grande potenza.
I rivolgimenti del 1830-31 in Europa, con particolare riguardo a quelli italiani.
Lo sviluppo del capitalismo in Europa.
L'Europa e l'Italia dal 1919 al 1939.
10. Lo sviluppo dell'Italia dal 1870 al 1900; il consolidamento dello Stato, l'incremento economico e demografico.
La seconda guerra mondiale (1939-45) e sue conseguenze.

La resistenza, la lotta di liberazione, la Costituzione della Repubblica Italiana; ideali e realizzazioni della democrazia.
Il tramonto del colonialismo e nuovi Stati nel mondo.
Istituti e organizzazioni per la cooperazione fra i popoli.
La Comunità europea.

II. Geografia:

1. *a*) Definizione e partizione della geografia, genesi della formazione terrestre. Ere geologiche: loro caratteristiche e suddivisione in periodi.
b) Descrizione generale e caratteristiche principali del sistema alpino.

2. *a*) Planimetria e altimetria: continente, penisola, isola, capi, golfi, montagne, colline. Distribuzione del terreno secondo il criterio altimetrico e morfologico.
b) Monti e fiumi della Francia e della Svizzera.
c) Le Alpi centrali: caratteristiche, suddivisioni, valichi. I fiumi del versante tirrenico.

3. *a*) Le acque e loro suddivisione. Regime dei corsi di acqua. Idrografia sotterranea e sorgente. Azione delle acque.
b) I maggiori laghi europei. Monti, fiumi principali, dell'Asia.
c) L'Appennino settentrionale: caratteristiche, suddivisione, valichi. I mari italiani: denominazione, estensione, profondità massima.

4. *a*) Distribuzione geografica della flora e della fauna. Forme di vegetazione.
b) Monti e fiumi principali dell'Africa.
c) L'Appennino centrale: caratteristiche, suddivisione, valichi, cime più elevate. Esame delle coste tirreniche: configurazione, capi, promontori, golfi.

5. *a*) Sfera celeste. Il sistema solare. Pianeti e satelliti.
b) Il continente europeo. Confini, superfici e popolazione. Posizione geografica.
c) Descrizione generale e caratteristiche principali del sistema appenninico.

6. *a*) L'uomo. Fattori che influenzano la distribuzione geografica dell'uomo. Popolazione e superficie dei vari continenti.
b) Monti e fiumi principali delle due Americhe.
c) L'Appennino meridionale: caratteristiche, suddivisione, valichi, cime più elevate. Esame delle coste adriatiche e joniche: configurazione, capi, promontori, golfi.

7. *a*) Sfera terrestre: equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari. Latitudine e longitudine.
b) Esame delle coste europee: mari, golfi, penisole. Le isole e i gruppi di isole più importanti dell'Europa.
c) Il Po ed suoi affluenti. Monti, fiumi, golfi, capi della Sicilia e della Sardegna.

8. *a*) Configurazione generale della superficie terrestre. Forma e dimensione della Terra. Distribuzione della terra e delle acque nel globo. Punti cardinali e rosa dei venti.
b) Monti e fiumi dell'Austria.
c) Le Alpi occidentali: caratteristiche, suddivisione, valichi. I fiumi del versante adriatico e jonico.

9. *a*) Clima: definizione e suoi elementi e fattori, classificazione dei climi.
b) Monti e fiumi della Penisola balcanica. Il Danubio ed i suoi affluenti principali.
c) Le Alpi orientali: caratteristiche, suddivisione, valichi. Isole e gruppi di isole nei mari italiani.

10. *a*) Movimenti della terra e fenomeni che ne derivano. Razze umane e loro distribuzione sulla superficie terrestre.
b) L'Oceania: descrizione generale. Monti e fiumi principali dell'Australia.
c) Le maggiori comunicazioni ferroviarie italiane: rete adriatica e rete tirrenica: comunicazioni trasversali. Suddivisione politica e amministrativa dell'Italia.

III. Matematica:

1. Misura delle grandezze.
Proprietà ed esercizi sulle proporzioni.
Sistemi di equazioni di 1° grado.
Rette e piani nello spazio (ortogonalità e parallelismo).
Problemi di 1° grado.

2. Grandezze direttamente proporzionali.
Potenza di un binomio.
Teorema di Talete. Triangoli simili.
Diedri e sezioni normali.
Problemi di 1° grado.

3. Grandezze inversamente proporzionali.
Divisibilità per il binomio x — a.
Scomposizione in fattori.
Aree e volumi della piramide e del tronco di piramide.
Problemi di 1° grado.

4. Regola di ripartizione semplice diretta ed inversa.
Equazioni di 2° grado.
Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora.
Uguaglianza tra figure solide.
Semplici problemi di 2° grado.

5. Regola di ripartizione composta.
Semplici sistemi di grado superiore al 1°.
Similitudine nel piano.
Equivalenza nello spazio. Principio del Cavalieri.
Semplici problemi di 2° grado.

6. Regola d'interesse semplice.
Funzione di una variabile e sua rappresentazione grafica.
Applicazione del teorema di Pitagora.
Aree e volumi della sfera e delle sue parti.
Semplici problemi di 2° grado.

7. Regola d'interesse composto.
Equazioni di 1° grado.
Costruzioni fondamentali (quarto, terzo e medio proporzionale).
Aree e volumi del prisma e del cilindro.
Problemi di 1° grado.

8. Problemi del 3 semplice diretto.
Equazioni riducibili al 2° grado.
Aree del cerchio e delle sue parti.
Aree e volumi del cono e del tronco di cono.
Semplici problemi di 2° grado.

9. Problemi del 3 semplice inverso.
Sistemi simmetrici.
Rapporto tra i perimetri e tra aree di poligoni simili.
Angoloidi. Relazione tra le facce di un triedro.
Semplici problemi di 2° grado.

10. Problemi del 3 composto.
Operazioni con monomi e polinomi.
Misure riguardanti i triangoli, parallelogrammi, poligoni regolari.
Similitudine nello spazio.

Semplici problemi di 2° grado.

Il Ministro: TRABUCCHI

(3293)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per titoli ed esami a due posti di alunno per l'archeologia e le antichità greche e romane e ad un posto di alunno aggregato per l'architettura presso la Scuola archeologica italiana di Atene.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 9 maggio 1909, n. 373, il regio decreto 18 gennaio 1914, n. 260 e la legge 27 ottobre 1951, n. 1342 relativi alla Scuola archeologica di Atene;
Vista l'unita domanda del direttore della Scuola archeologica italiana di Atene;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli ed esami a posti di alunno presso la Scuola italiana di archeologia di Atene per l'anno 1963:
1) un concorso a due borse di alunno per l'archeologia e le antichità greche e romane;
2) un concorso a una borsa di alunno aggregato per la architettura.

Art. 2.

Agli alunni per l'archeologia per il soggiorno in Grecia di un anno accademico di nove mesi verrà corrisposto un assegno complessivo di L. 540.000, a quello per l'architettura per il soggiorno in Grecia di sei mesi un assegno complessivo di

L. 360.000. A tutti saranno rimborsate le spese di viaggio da Roma ad Atene e viceversa ed altresì le spese di viaggio ed esplorazioni in Grecia e in oriente a cui eventualmente parteciperanno.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale antichità e belle arti Ufficio concorsi) non oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, corredata dei titoli di merito scientifici, didattici, amministrativi.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare all'Amministrazione nel termine di quindici giorni dall'invito che sarà loro rivolto, e a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita dal quale risulti che il concorrente alla data del bando di concorso non abbia superato l'età di anni 35;

2) certificato di cittadinanza italiana da cui risulti il pieno godimento dei diritti politici;

3) certificato di sana e robusta costituzione fisica;

4) a) diploma di laurea in lettere, o copia autentica, per i candidati alle borse di alunno per l'archeologia;

b) diploma di laurea in architettura conseguita in una Università o istituto superiore, o copia autentica di esso, per i candidati alla borsa di alunno aggregato per l'architettura;

5) certificato generale penale negativo;

6) certificato di buona condotta morale e civile.

I documenti sopraelencati dovranno essere conformi alla prescrizione di legge sul bollo e legalizzati nei modi e nelle forme prescritte.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 5) e 6) dovranno avere una data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Non è ammessa la presentazione di più di un dattiloscritto. I manoscritti non saranno presi in considerazione.

Art. 4.

Le prove d'esame sono le seguenti:

1) Per i concorrenti a posti di alunno per l'archeologia e le antichità greche e romane:

a) una prova scritta consistente in un tema su argomento riguardante la storia dell'arte e le antichità greche e romane;

b) una prova orale comprendente le stesse materie della prova scritta durante la quale la Commissione potrà accertarsi della buona conoscenza del candidato delle lingue e letterature classiche, e di almeno due lingue moderne.

I candidati dovranno indicare nella domanda se intendono sostenere la prova scritta o quella orale prevalentemente sulla storia dell'arte classica o sulle antichità greche e romane;

2) Per i concorrenti al posto di alunno aggregato per l'architettura;

a) una prova pratica estemporanea consistente nel rilievo e nello studio analitico di un monumento o di una sua parte, corredata da una breve relazione illustrativa;

b) una prova orale sulla storia dell'architettura prevalentemente di quella classica.

Art. 5.

Qualora la borsa di aggregato per l'architettura non fosse attribuita, essa sarà aggiunta alle due borse da assegnarsi agli alunni per l'archeologia e le antichità greche e romane.

Art. 6.

Con particolare avviso verranno indicati i giorni in cui avranno luogo gli esami e la sede di essi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 febbraio 1962

Il Ministro per la pubblica istruzione
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1962
Registro n. 33, foglio n. 27

(3253)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per titoli a quaranta posti nel ruolo del personale della carriera di concetto dei commissari di leva

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 ottobre 1924, n. 1842, sul riordinamento della qualifica di combattente a favore dei legionari fiumani;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e le successive estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale delle provvidenze a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi, agli orfani e ai congiunti dei caduti della guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 867, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43, convertito nella legge 5 dicembre 1941, n. 1508;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ed il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che reca agevolazioni per la documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione, agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati, dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sulla applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ed interim per l'Africa italiana, in data 10 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra ed il relativo regolamento approvato col decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente l'estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra delle provvidenze previste dalle norme vigenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 18 gennaio 1952, n. 43, contenente norme per il reclutamento dei commissari di leva;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recanti norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per l'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, nonchè dei congiunti dei caduti in guerra;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, che fissano nei riguardi del territorio della Somalia e di quello della Libia il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Vista la legge 3 aprile 1958, n. 474;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 654, che estende, fra l'altro le disposizioni per gli orfani ed invalidi di guerra agli orfani ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 14, contenente provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana;

Vista la legge 10 marzo 1955, n. 96, contenente provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, concernente il conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, recante norme di attuazione per il riconoscimento della qualifica di profugo agli effetti della legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive modificazioni di cui alle leggi 27 febbraio 1958, n. 130 e 10 febbraio 1961, n. 80;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 12 dicembre 1960, n. 1597;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a quaranta posti nel ruolo del personale della carriera di concetto dei commissari di leva.

A tale concorso potranno predere parte gli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente, in ausiliaria o nella riserva aventi il grado di capitano, di maggiore, di tenente colonnello o di colonnello di tutte le Armi e Servizi che non abbiano, alla data del presente decreto, superato l'età di 58 anni.

Art. 2.

I concorrenti dovranno far domanda in carta da bollo da L. 200 diretta al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali 1ª Divisione personale civile di ruolo). Tale domanda dovrà essere presentata, non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* dai candidati che siano ufficiali in servizio al Comando del corpo o ente o al capo dell'ufficio da cui dipendono e dai candidati che siano ufficiali non in servizio al Comando che custodisce i documenti matricolari.

Per i concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano, il detto termine di presentazione delle domande è di giorni sessanta.

La data di presentazione dovrà essere attestata da esplicita dichiarazione scritta dal comandante del Corpo o dell'ente o dal capo ufficio che riceve la domanda.

Nella domanda ciascun concorrente dovrà indicare: il grado, l'Arma od il servizio, la categoria e la posizione di stato (servizio permanente, ausiliaria, riserva; richiamato o trattenuto in servizio dalla posizione di congedo), il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita nonchè il preciso recapito.

Nella domanda dovrà pure essere precisato se e quale servizio il concorrente abbia eventualmente prestato come facente funzioni di commissario di leva presso gli uffici di leva e le Commissioni temporanee di leva e se abbia prestato servizi strettamente attinenti al servizio della leva, e, in caso affermativo, in quale data ed in quale luogo.

Nella domanda dovranno essere elencati i documenti ad esso allegati: nella domanda stessa dovrà essere fatta esplicita dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza in caso di nomina.

Le domande con i relativi documenti dovranno essere inoltrate al Ministero al più presto — e comunque non oltre venti giorni dalla data di presentazione — pel tramite delle autorità gerarchiche, le quali esprimeranno esplicito parere sulle attitudini del concorrente a disimpegnare le funzioni di commissario di leva.

Per gli ufficiali in servizio quali facenti funzioni di commissari di leva, il parere di cui sopra sarà espresso dal comandante della zona militare o dal comandante della regione militare.

I concorrenti residenti in territorio non metropolitano potranno produrre detti documenti entro e non oltre l'ottantesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, tenuto conto che a decorrere dal novantesimo giorno da tale pubblicazione avrà inizio l'esame dei titoli.

Art. 3.

A corredo delle domande, ed entro il termine sopra fissato per la presentazione delle medesime dovranno essere prodotti tutti quei documenti che i concorrenti ritengano di esibire ai fini del presente concorso per dimostrare sia il loro grado di cultura generale, sia la loro capacità a ben disimpegnare le funzioni attinenti alla leva.

Gli ufficiali mutilati o invalidi di guerra o per servizio e gli eventuali invalidi civili per fatto di guerra dovranno altresì presentare la copia del decreto concessivo di pensione, ovvero il relativo mod. 69.

I titoli di che trattasi non saranno presi in considerazione se non perverranno acclusi alla istanza di partecipazione al concorso.

Gli ufficiali che non prestano servizio dovranno produrre un certificato di idoneità fisica, su carta da bollo da L. 100 da rilasciarsi da un ufficiale medico in servizio permanente nelle forze armate dello Stato o dal dirigente dei servizi sanitari di un ente delle dette forze armate.

La firma del medico deve essere autenticata dalle autorità delle Forze armate dalla quale il sanitario dipende.

Gli enti cui le domande vengono presentate dovranno corredarle della copia aggiornata dello stato di servizio militare degli interessati.

Art. 4.

Con decreto motivato del Ministro per la difesa potrà essere disposta l'esclusione dal concorso nei riguardi di coloro che non risultino di condotta e moralità ineccepibili.

Art. 5.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione giudicatrice che sarà composta di tre membri, compreso il presidente, e dal segretario.

Art. 6.

La valutazione dei titoli posseduti dai singoli concorrenti sarà fatta in sessantesimi, riservando 4 punti complessivamente ai « precedenti di servizio » 9 punti complessivamente alle « benemerenze belliche » e 9 punti complessivamente ai « titoli culturali e pubblicazioni ».

La Commissione giudicatrice all'inizio dei lavori ripartirà i punti riservati ad ognuna delle suindicate categorie fra i singoli titoli compresi nelle categorie stesse, in relazione alla importanza riconosciuta a ciascun titolo.

Per ciascuna categoria i titoli da valutare sono rispettivamente i seguenti:

A) Precedenti di servizio:

1) le note caratteristiche ed i precedenti disciplinari risultanti dai libretti personali dei singoli concorrenti custoditi dal Ministero;

2) gli encomi annotati nella parte prima di tali libretti, (limitatamente agli encomi tributati da superiori ed autorità rivestenti grado non inferiore a generale o qualifica equiparata);

3) le mutilazioni e le ferite per servizio;

4) i periodi di servizio prestati da ufficiale;

5) eventuali prestazioni rese in qualità di ufficiale e attinenti ai servizi di leva, di selezione attitudinale e distrettuali;

6) eventuali prestazioni rese nell'incarico delle funzioni provvisorie di commissario di leva per periodo non inferiore a sei mesi.

B) Benemerenze belliche:

1) le ricompense al valor militare, gli encomi solenni di guerra;

2) le promozioni, gli avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra;

3) le mutilazioni, le ferite;

4) i periodi di tempo trascorsi in zona di operazioni od in prigionia;

5) le degenze nei luoghi di cura per ferita.

C) Titoli culturali e pubblicazioni:

Come titoli culturali sono da valutare i seguenti:

laurea in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali, laurea in altra Facoltà, laurea in più, oltre la prima, corso triennale e corsi biennali dell'Istituto orientale di Napoli, licenza di scuola media superiore, corsi universitari biennali e minori; scuola di guerra, scuole di applicazione, corsi di completamento, Accademia militare e corsi di perfezionamento, corsi accertamento sottufficiali Esercito (compresi quelli dell'Arma dei carabinieri), ammissione all'Accademia militare, passaggio da ufficiali di complemento a ufficiali in servizio permanente, corsi di abilitazione alti comandi, corso osservazione aerea, corsi vari di durata non inferiore a cinque mesi, esami a scelta (di cultura).

Quanto alle pubblicazioni, saranno valutate esclusivamente quelle concernenti il servizio tecnico della leva e del reclutamento che arrechino un contributo apprezzabile alla dottrina ovvero alla pratica professionale.

Per essere riconosciuti idonei occorre che i candidati riportino una valutazione non inferiore a trentasei sessantesimi.

Art. 7.

La Commissione formerà secondo l'ordine di punteggio la graduatoria degli aspiranti che avrà riconosciuti idonei a coprire l'impiego messo a concorso.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine gli aspiranti dovranno, a corredo della domanda, e nel termine per la presentazione di essa, allegare, oltre ai documenti di cui al precedente art. 3, anche quelli comprovanti eventuali titoli di preferenza.

Art. 8.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento del concorso e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Giornale militare ufficiale.

Art. 9.

Gli ufficiali vincitori del concorso provenienti dal servizio permanente all'atto della nomina all'impiego civile sono trasferiti nei ruoli dell'ausiliaria.

La nomina a commissario di leva sarà confermata con decreto del Ministro per la difesa dopo un anno dalla effettiva assunzione in servizio. Anche prima di tale termine, però, il Ministro ha facoltà di dichiarare, con suo motivato decreto, non confermata la nomina.

Nel caso che non intervenga la suddetta conferma, gli ufficiali vincitori del concorso sono ripristinati nella precedente posizione, semprechè ne abbiano ancora i requisiti fisici.

Gli ufficiali del servizio permanente, qualora vengano a risultare in soprannumero, sono riassorbiti nei quadri con le prime vacanze che successivamente si verificheranno nel rispettivo grado.

Gli ufficiali in servizio permanente conservano, con la nomina a commissario di leva, il trattamento economico goduto quali ufficiali. Agli ufficiali dell'ausiliaria e della riserva spettano le competenze cui avrebbero avuto diritto nel caso di normale richiamo in servizio temporaneo.

Agli stessi spettano i medesimi aumenti di stipendio e di indennità di missione che sono stati o vengono attribuiti, anche per promozione, ad ufficiali di pari grado ed anzianità o di minore anzianità, appartenenti alla stessa Arma o Servizio, sino a raggiungere l'ammontare stabilito per il grado di colonnello. I predetti aumenti di stipendio sono attribuiti con l'osservanza delle norme fissate nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Gli ufficiali aventi il grado di colonnello, nominati commissari di leva, non possono beneficiare per promozione al grado di generale conseguita nella posizione di congedo, di assegni superiori a quelli del grado di colonnello da essi rivestito all'atto della nomina all'impiego civile, nè fruire degli assegni relativi al grado di generale di brigata in conseguenza di promozione al grado superiore del colonnello del servizio permanente della stessa Arma o Servizio che abbia uguale o minore anzianità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1962

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1962
Registro n. 29 *Difesa-Esercito, foglio n.* 177

(3228)

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a cinquanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Il Ministero del tesoro rende noto, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che le prove scritte del concorso per esami a cinquanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro, indetto con decreto ministeriale 20 novembre 1961, avranno luogo a Roma, nei locali del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8 dei giorni 9, 10 e 11 luglio 1962.

(3309)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Varianti agli incarichi attribuiti a membri della Commissione esaminatrice del concorso a trenta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica Ruolo servizi.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 4 marzo 1961, con il quale è indetto un concorso, per esami e per titoli, a trenta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo servizi, registrato alla Corte dei conti addì 30 marzo 1961, registro n. 13 Ministero difesa-Aeronautica, foglio n. 36;

Visto il decreto ministeriale in data 24 gennaio 1963, con il quale è nominata la Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti addì 15 febbraio 1962, registro n. 7 Ministero difesa-Aeronautica, foglio n. 88.

Considerato l'opportunità di apportare talune varianti agli incarichi attribuiti ai membri della Commissione esaminatrice di cui al predetto decreto ministeriale;

Decreta:

Il Colonnello A.A.r.s. in servizio permanente effettivo Alfieri Gaetano è incaricato di procedere agli esami del concorso in preambolo quale membro per la cultura generale anzichè per la geografia e topografia.

Il colonnello A.A.r.s. in servizio permanente effettivo Cespa Giovanni è incaricato di procedere agli esami del concorso in preambolo quale membro per la geografia e topografia anzichè per la cultura generale.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 maggio 1962

Il Ministro ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1962
Registro n. 21 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 326. — LAZZARINI

(3291)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Agrigento

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2685 del 26 aprile 1961, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1960 nei comuni di Grotte, Licata e Santo Stefano Quisquina;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto n. 4139 dell'11 luglio 1961;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1960, formata dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso:

1. Vivirito Agostino, nato l'8 novembre 1922	punti 57,057	su 100
2. Agnello Giacomo, nato il 7 marzo 1929	» 51,256	»
3. Lazzara Salvatore, nato il 10 dicembre 1927	» 49,962	»
4. Vinci Calogero, nato il 15 novembre 1924	» 46,500	»
5. Bonfissuto Calogero, nato il 5 dicembre 1929	» 44,600	»
6. Piazza Bernardo, nato l'11 settembre 1927	punti 43,530	su 100
7. Cuffaro Russo Vincenzo, nato il 17 agosto 1926	» 42,425	»
8. Arnone Gaetano, nato il 16 giugno 1927	» 41 —	»
9. Genova Giuseppe, nato il 29 marzo 1928	» 40,905	»
10. Sferlazza Giovanni, nato il 16 maggio 1931	» 40,704	»
11. Antinoro Angelo, nato il 3 febbraio 1926	» 39,650	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di quest'Ufficio, della prefettura di Agrigento e dei Comuni interessati.

Agrigento, addì 26 maggio 1962

Il medico provinciale INFURNA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3317 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso per i posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1960, nei comuni di Grotte, Licata e Santo Stefano Quisquina, dichiarati idonei dalla apposita Commissione giudicatrice;

Visto l'ordine di preferenza delle condotte indicato dai concorrenti nella domanda di ammissione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta

I sottonotati medici chirurghi sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa ed assegnati alla condotta del Comune a fianco di ciascuno indicata

1) Vivirito Agostino, nato a Caltavuturo l'8 novembre 1922: Licata 1ª condotta ;

2 Agnello Giacomo, nato a Grotte il 7 marzo 1929: Grotte (2ª condotta);

3 Lazzara Salvatore, nato a Santo Stefano Quisquina il 10 dicembre 1927: Santo Stefano Quisquina (condotta unica)

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di quest'Ufficio, della prefettura di Agrigento e dei Comuni interessati

Agrigento, addì 26 maggio 1962

Il medico provinciale INFURNA

(3302)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AREZZO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 3153 del 30 dicembre 1960, col quale venne indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo alla data del 30 novembre 1960;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formata secondo l'ordine delle votazioni;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo, indicato in narrativa:

1. Bivignanelli G. Battista punti 53,404
2. Gervaso Vincenzo » 52,786
3. Tricomi Luciano » 52,171
4. Augusti Venturelli Antonello » 51,937
5. Righi Erminio » 50,657
6. Mugnai Sabatino » 50,622
7. Sarmiento Stefano » 50 —
8. Roggi Giuseppe » 49,728
9. Bigi Arnaldo » 49,374
10. Datti Federico » 48,971
11. Marcelli Marcello » 48,911
12. Cocchi Mario » 48,640
13. Giogli Onofrio » 48,611
14. Murdaca Domenico » 48,153
15. Salcerini Gianfranco » 48,068
16. Bartalesi Dino » 47,877
17. Giuntini Giulio » 47,795
18. Polvani Pier Leone » 47 —
19. Niccolai Luciano » 46,827
20. Ciatti Sergio » 46,805
21. Loriga Antonio » 46,572
22. Tommasoli Fausto » 46,160
23. Barbieri Manlio » 46,017
24. Bartolini Domenico » 45,454
25. Zanoboli Giorgio » 45,441
26. Cappelli Roberto » 45,188
27. Matassoni Giorgio, coniugato con due figli » 45 —
28. Panti Giancarlo, celibe » 45 —
29. Zandonella Giorgio » 43,981
30. Valentini Fernando » 40,672
31. Gamberini Rodolfo » 39 —
32. Fiorini Domenico » 38,818

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Arezzo e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Arezzo, addì 3 maggio 1962

Il medico provinciale: MARCECA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1036/San., di pari data, col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo alla data del 30 novembre 1960;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e n. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti medici chirurghi sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno segnate, comprese nel bando di concorso di cui alle premesse:

1) Bivignanelli G. Battista Monterchi (unica);

2) Gervaso Vincenzo: Monte San Savino (3ª condotta capoluogo);

3) Tricomi Luciano: Foiano della Chiana (2ª condotta frazione « Pozzo »);

4) Augusti Venturelli Antonello: Ortignano Raggiolo (unica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Arezzo e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Arezzo, addì 3 maggio 1962

Il medico provinciale: MARCECA

(3179)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MODENA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Modena.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 798, in data 28 febbraio 1962, con il quale è stato bandito pubblico concorso per la copertura del posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e di profilassi fra l'Amministrazione provinciale di Modena ed i comuni di Mirandola, Cavezzo, Medolla e San Prospero; ed il decreto n. 1646 in data 2 aprile 1962, nel quale è stato fissato il limite massimo di età per gli eventuali concorrenti al concorso stesso;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Viste le designazioni fatte dalla Prefettura di Modena, dall'Ordine dei medici della Provincia e dai Comuni interessati;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934;

Visto l'art. 8 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decretà:

La Commissione giudicatrice per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e di profilassi fra l'Amministrazione provinciale di Modena ed i comuni di Mirandola, Cavezzo, Medolla e S. Prospero, è costituita come segue:

Presidente:

degli Uberti dott. Uberto, vice prefetto.

Componenti:

Renzulli dott. Alberto, medico provinciale;

Romano prof. Olivo, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Modena;

Bertolani prof. Franco, libero docente in patologia e clinica medica dell'Università di Modena;

Vivoli prof. Ferruccio, ufficiale sanitario titolare del comune di Modena.

Segretario:

Maniscalco dott. Egidio, funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data del presente decreto ed avrà la sua sede in Modena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e, per otto giorni, all'albo di questo Ufficio.

Modena, addì 25 maggio 1962

Il medico provinciale: RENZULLI

(3292)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RIETI

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie del concorso per l'assegnazione di farmacie nella provincia di Rieti.

IL MEDICO PROVINCIALE

Con decreti n. 08 e n. 08/1 del 19 febbraio 1962, pubblicati nel Foglio annunzi legali della provincia di Rieti n. 52 del 23 febbraio 1962 ai nn. 375 e 376 e con decreti n. 342 e n. 342/1 pubblicati nel Foglio annunzi legali della Provincia n. 63 del 10 aprile 1962 ai nn. 464 e 465, sono state rese note le graduatorie relative al concorso per l'assegnazione di farmacie in Rieti e Provincia, bandito con decreto del medico provinciale n. 3233 del 30 agosto 1960.

Il medico provinciale: DE SENA

(3261)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto 29 aprile 1962, n. 636, con il quale è stata approvata la graduatoria relativa al concorso per posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1959;
Viste le indicazioni delle sedi preferenziali contenute nelle domande;
Viste le rinunzie presentate dagli interessati;
Viste le disposizioni di legge in materia;

Decreta:

Le sedi dei posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1959 sono così attribuite:
1) Consorzio Bova Marina Bova Superiore al dott. Demetrio Scibilia;
2) Consorzio Molochio Terranova Sappo Minulio al dott. Giuseppe Scaramuzzino.

Reggio Calabria, addì 25 maggio 1962

Il veterinario provinciale: VACCARO ADELCHI

(3254)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MESSINA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Messina.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 277/3 in data 27 marzo 1959, con il quale veniva ricostituita la Commissione giudicatrice del concorso per la copertura dei posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1954 nella provincia di Messina;
Rilevato che, per sopravvenuti motivi, il presidente ed alcuni componenti della Commissione predetta non possono ormai partecipare alle operazioni concorsuali, sicchè se ne rende necessaria la sostituzione;
Vista la nota n. 19036 del 21 maggio 1962, con la quale il Prefetto di Messina designa il presidente;
Vista la segnalazione del Consiglio dell'Ordine dei veterinari formulata ai sensi dell'ultima parte della lettera *b*) dello articolo 47 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Viste le segnalazioni pervenute dalle Amministrazioni comunali interessate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 lettera *c*) del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e dell'art. 13 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, e la circolare numero 100.I.884/Gab. in data 30 novembre 1959 del Ministero della sanità;

Decreta:

Per le ragioni premesse, la composizione della Commissione giudicatrice del concorso per la copertura dei posti di veterinario condotto, vacanti al 30 novembre 1954 nella provincia di Messina, incaricata della rielaborazione degli atti del concorso medesimo annullato in parte dal Consiglio di giustizia amministrativa, è costituita così come segue:

Presidente
Monaco dott. Franco, vice prefetto.

Componenti:
Sorce dott. Giovanni, veterinario provinciale;
Mantovani prof. Giovanni, docente di malattie infettive e polizia veterinaria presso la Facoltà veterinaria dell'Università di Messina, designato dal Consiglio dell'Ordine;
Romagnoli prof. Aldo, docente di clinica medica presso la Facoltà veterinaria dell'Università di Messina;
Tusa dott. Vincenzo, veterinario condotto.

Segretario:
Paradiso dott. Nicolò, consigliere di 1ª classe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nonchè nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana », mentre copia di esso verrà affissa, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio veterinario provinciale.

Messina, addì 25 maggio 1962

Il veterinario provinciale: SORCE

(3257)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI AVELLINO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Avellino.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 98 del 7 febbraio 1962, con il quale è stato bandito pubblico concorso per tre posti di veterinario condotto vacanti in provincia al 30 novembre 1961;
Ritenuto di dover procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;
Viste le proposte formulate dagli enti interessati;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui in narrativa, è costituita come appresso:

Presidente:
Cantore dott. Elio, vice prefetto.

Componenti:
Costa dott. Antonio, veterinario provinciale superiore;
Montemagno prof. Francesco, docente clinica medica;
Marcato prof. Arnaldo, docente anatomia patologica;
Pascarella dott. Sabatino, veterinario condotto.

Segretario:
Leone dott. Pasquale, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Avellino.

Avellino, addì 23 maggio 1962

Il veterinario provinciale: COSTA

(3256)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.